

ALLEGATO A

**NORME DISCIPLINANTI IL PATROCINIO ED PER IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI
AI DIPENDENTI.**

Appendice al Regolamento degli Uffici e dei Servizi

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2- Ambito di applicabilità; procedimento di responsabilità civile, penale e contabile

Art. 3 - Soggetti

Art. 4 - Esclusioni

Art. 5 - Condizioni per l'ammissione

Art. 6 - Rapporto organico di servizio e carenza di conflitto di interessi

Art. 7 - Istanza per l'ammissione

Art. 8 - Procedimento

Art. 9 - Limiti

Art. 10 - Competenze

Art. 11 - Conclusione favorevole

Art. 12 - Rimborso delle spese legali

Art. 13 - Procedura per il rimborso

Art. 14 - Definizione

Art. 1

Oggetto

Le norme di cui al presente articolato disciplinano le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento del patrocinio legale, per l'assunzione a carico dell'Ente degli oneri di difesa connessi all'assistenza processuale e per il conseguente rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti nei procedimenti di responsabilità civile o penale o contabile aperti nei confronti degli stessi.

Art. 2

Ambito di applicabilità: procedimento di responsabilità civile, penale e contabile

Il dipendente comunale ha diritto ad essere tutelato quando si verifica l'apertura di un procedimento di responsabilità civile e penale nei suoi confronti per atti o fatti connessi direttamente all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio.

La stessa tutela è accordata al Segretario Generale con le condizioni e la procedura per il riconoscimento del patrocinio legale indicate ai dipendenti.

Analoga tutela deve essere assicurata ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti.

Il patrocinio può essere concesso, per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure. Nel caso di condanna in primo grado, per la concessione del patrocinio, dovrà essere posta in essere una nuova valutazione secondo i criteri previsti nei successivi articoli.

La stessa tutela, ove si verifichi l'apertura a loro carico di un procedimento per fatti connessi all'esercizio della funzione pubblica, è accordata agli Amministratori locali, ai quali, secondo la predominante giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, devono ritenersi estese, in via analogica, le disposizioni di cui agli artt. 22 del D.P.R. 347/1983 e 67 del D.P.R. n.268/1987.

Art. 3

Soggetti

Non possono essere rimborsate le spese legali a soggetti esterni all'Ente, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi, ancorché obbligatori per legge.

Tanto meno possono essere rimborsate le spese a collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente e comunque a coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con il Comune.

Art. 4

Esclusioni

Non è consentito il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente.

Art. 5

Condizioni per l'ammissione

Indipendentemente dal fatto che il dipendente dell'Ente ricopra la qualifica di "pubblico ufficiale", la tutela opera solo in presenza di capi di imputazione il cui nesso di causalità è legato all'esercizio di una attività resa in nome e per conto dell'Ente e direttamente connessa all'espletamento di un servizio o all'adempimento di compiti d'ufficio .

I fatti e gli atti che costituiscono oggetto del procedimento giudiziario devono essere imputabili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio della sua attività istituzionale.

Affinché possa procedersi al riconoscimento del patrocinio legale, deve essere preventivamente verificata la sussistenza dei seguenti presupposti, che devono ricorrere congiuntamente:

- a) rapporto organico di servizio per il dipendente;
- b) assenza di conflitto di interessi con l'Ente;
- c) tempestività dell'istanza;
- d) scelta preventiva e concordata del legale.

Art. 6

Rapporto organico di servizio e carenza di conflitto di interessi

In ordine alla sussistenza del rapporto organico di servizio, deve essere accertata la diretta connessione del contenzioso processuale con le funzioni rivestite dal dipendente; pertanto gli atti ed i fatti che hanno dato origine al procedimento giudiziario devono essere in diretto rapporto con le mansioni svolte e devono essere connessi ai doveri di ufficio. L'attività deve inoltre essere svolta in diretta connessione con i fini dell'Ente ed essere imputabile all'Amministrazione. Non è prevista la tutela di interessi diretti ed esclusivi del pubblico dipendente.

In ordine alla carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e il Comune di Castrolibero, deve essere accertata una diretta coincidenza degli interessi dell'Ente e di quelli in capo al dipendente anche con riferimento alla rilevanza della condotta del dipendente sotto il profilo disciplinare con specifico riguardo all'avvio del procedimento disciplinare e all'esito dello stesso.

Il conflitto di interessi sorge, comunque:

- in presenza di fatti, atti compiuti, e/o fatti dovuti e non compiuti con dolo o colpa grave;
- quando per il medesimo fatto oggetto di procedimento civile, contabile o penale l'attivazione dello stesso provenga dal Comune;

- quando, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, il fatto contestato sia rilevante disciplinarmente.

La costituzione in giudizio dell'Ente quale parte civile anche nei confronti del dipendente imputato integra automaticamente l'ipotesi del conflitto di interesse.

Art. 7

Istanza per l'ammissione

Il dipendente, per poter essere ammesso al patrocinio e/o al rimborso delle spese legali, nei casi previsti e specificati all'art. 2, deve darne immediata comunicazione riservata al Sindaco, indicando nella lettera il nominativo del legale.

La comunicazione di cui al comma 1 deve, comunque, precedere la sottoscrizione del mandato al legale prescelto.

L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, deve contenere:

- a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del procedimento cui si riferisce;
- b) la comunicazione del nominativo del legale prescelto
- c) l'impegno a comunicare, alla definizione della causa, l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale.

Art. 8

Procedimento

Il Comune, sussistendo le condizioni di cui al presente articolato, può procedere alternativamente:

- a) all'ammissione e al riconoscimento del patrocinio legale;
- b) al rimborso delle spese legali.

Il patrocinio legale opera allorché l'Amministrazione Comunale, sin dall'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale o contabile-amministrativa nei confronti del dipendente, ritenendo la sussistenza dei presupposti indicati all'art. 5, assume a proprio carico gli oneri di difesa del dipendente medesimo, impegnandosi a liquidare, in caso di esito del giudizio positivo per il dipendente, i relativi oneri di difesa, da considerarsi sempre al minimo tabellare.

Il legale incaricato con delibera di Giunta Comunale, si impegna a notificare l'Ente nel corso di causa.

Nel caso di anticipazioni da parte dell'Ente di somme al legale incaricato, qualora il giudizio non si concluda favorevolmente (art. 11), l'Ente recupererà tali somme con una trattenuta sullo stipendio, e/o in qualsiasi altro modo consentito dalla normativa vigente.

Si procederà al recupero delle somme anche qualora, dopo una sentenza non favorevole il dipendente decida di proseguire il giudizio nei successivi gradi.

Il rimborso delle spese legali opera, a seguito di valutazione ex post della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 5, allorquando l'Amministrazione, procede al pagamento delle spese processuali solo successivamente al passaggio in giudicato del provvedimento che conclude favorevolmente, per il dipendente il procedimento.

Art. 9

Limiti

L'ammissione al patrocinio e il conseguente rimborso delle spese legali è sempre limitato ai minimi tariffari.

Ai fini della liquidazione del rimborso, dovrà essere presentata parcella professionale quietanzata e corredata, in copia, di tutti gli atti giustificativi delle varie voci che la compongono, a comprova dell'attività svolta.

Nel caso di assoluzione con vittoria di spese il dipendente è tenuto a rivalersi sulla controparte. Eventuali somme eccedenti le spese legali, diritti ed onorari liquidate in sentenza dal giudice, potranno essere liquidate solo se facenti parti di un accordo preventivo e formale tra l'Ente ed il dipendente.

Il patrocinio è limitato, comunque, ad un solo difensore.

Art 10

Competenze

Il provvedimento di riconoscimento del patrocinio legale ovvero di diniego è di competenza della Giunta Comunale, con atto predisposto dal servizio contenzioso che procederà a seguito dell'acquisizione dell'istruttoria riservata svolta dal responsabile dell'Area cui afferisce il dipendente che richiede la concessione del patrocinio, o nel caso il dipendente sia un responsabile di Area dal Segretario Generale.

Art. 11

Conclusione favorevole

Il rimborso degli oneri di difesa sarà assicurato a favore del dipendente nei cui confronti sia stato adottato provvedimento di riconoscimento del patrocinio legale, solo in presenza di conclusione favorevole del procedimento. Non si provvede al rimborso in ipotesi di prescrizione del reato o amnistia. Parimenti non è previsto il rimborso delle spese legali nei casi di patteggiamento ovvero nei casi di estinzione del reato per intervenuta oblazione.

Art. 12

Rimborso delle spese legali

L'Ente, rimborsa gli oneri della difesa legale a procedimento concluso su richiesta dell'interessato, a condizione che questi abbia comunicato sin dall'inizio l'apertura del procedimento nei propri confronti.

Sono esclusi i casi di procedimenti penali che, pur escludendo responsabilità diretta, sono sorti a seguito di comportamenti illegittimi o in violazione di legge o che hanno creato danno patrimoniale o di immagine all'Ente.

Art. 13

Procedura per il rimborso

Ai fini dell'articolo precedente Il Servizio Contenzioso del Comune, acquisita la domanda, provvede all'istruttoria anche ai fini della verifica della sussistenza ex post dei requisiti previsti all'art. 5, comma 3, lett. a), b) e c).

Il provvedimento di ammissione o diniego al riconoscimento delle spese legali sostenute dal dipendente è di competenza della Giunta Comunale.

Al riconoscimento delle spese legali si applicano i limiti di cui al precedente articolo 9.

Art. 14

Definizione

Ai fini del presente regolamento per "conclusione favorevole del procedimento" deve intendersi:

- in materia penale: la fattispecie in cui, nei confronti del dipendente, intervenga decisione che esclude ogni responsabilità sia essa sentenza perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso o altro provvedimento (es. archiviazione nella fase delle indagini preliminari);
- in materia civile: la fattispecie in cui il dipendente venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale;
- in materia contabile: la fattispecie in cui sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere con dolo o colpa grave dal dipendente in violazione dei suoi doveri d'ufficio, conseguentemente ritenendolo esente da responsabilità per danno erariale.